REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/82 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati [1], in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1038/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati [2], prevede una riserva di 10 990 tonnellate di latte scremato in polvere ; che alcuni quantitativi sono ancora disponibili nel quadro di tale riserva ;

considerando che la Comunità ha ricevuto da parte dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), nel quadro della convenzione da essa conclusa con tale organismo, una richiesta di aiuto alimentare supplementare sotto forma di latte scremato in polvere ; che il fabbisogno esistente giustifica un aiuto alimentare della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sul quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile nel quadro della riserva prevista dal regolamento (CEE) n. 1038/82, 435 tonnellate sono destinate all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare in aggiunta alle 1 360 tonnellate già previste nel suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

---

[1] GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 3.